

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati Emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di L. _____</p> <p>N. _____ del _____ di L. _____</p> <p style="text-align: center;">Il Ragioniere</p> <p>_____</p>	<p>COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 25/10/2016</p>
---	--

OGGETTO: Controversia Comune di Calatabiano c/Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato - Sentenza n. 1488/2016 emessa dal Tribunale Amministrativo di Catania relativa al giudizio n. 240/2013 R.G. - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 - TUEL.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **venticinque**, del mese di **ottobre**, alle ore **19,44 e seguenti**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla **seduta di prosecuzione** (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in **convocazione ordinaria** (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.		CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.	
Trovato	Salvatore	X		Petralia	Antonio Filippo		X
Turrisi	Salvatore		X	Spoto	Agatino		X
Franco	Francesco		X	Prestipino	Rosario		X
Messina	Rosaria Filippa		X	Foti	Nunziato		X
Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X		D'Allura	Silvana Filippa		X
Intelisano	Rosario	X					
Corica	Liborio Mario	X					
Samperi	Salvatore	X					
Gravagna	Maria	X					
Russo	Salvatore		X				
Assegnati n. 15		In carica n. 15		Assenti n. 09		Presenti n. 06	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dott. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Puglisi Concetta.

Non partecipa il Sindaco, dott. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Ponturo Vincenzo Massimiliano, Gravagna Maria, Corica Liborio Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio; ripresa; prosecuzione.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Sulla proposta in oggetto sono effettuati i seguenti interventi:

Presidente del consiglio: rileva che trattasi di una situazione emersa a suo tempo correlata alla esecuzione di un muretto effettuato nell'ambito di una serie di iniziative per mettere in sicurezza il sottopassaggio, dal momento che la passata amministrazione non aveva fatto alcunché per scongiurare un'azione che avrebbe condotto il Comune a trovarsi in difetto con le Ferrovie dello Stato. Considera che sarebbe stato necessario prestare maggiore attenzione in questa vicenda, evitando l'opposizione a lavori ultimati.

Esauriti gli interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta in oggetto,

con 06 (sei) voti favorevoli su 06 (sei) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta;

richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta in oggetto.

Esauriti gli argomenti all'o.d.g. di questa seduta consiliare in prosecuzione, il Presidente del consiglio rivolge un saluto ai vigili urbani, al responsabile dell'area economico-finanziaria, al revisore unico dei conti, all'addetto stampa ed al segretario comunale.

La seduta è chiusa alle ore 20,27.

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18/10/2016

Oggetto: Controversia Comune di Calatabiano c/ Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato - Sentenza n. 1488/2016 emessa dal Tribunale Amministrativo di Catania relativa al giudizio n. 240/2013 R.G. - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 - TUEL.

Proponente:

Il Responsabile Area Amministrativa
Comm.Ispet.Sup. Paone Carmelo

L'Ufficio Redigente:

Il Responsabile Servizio Autoparco
Istr. Direttivo Petralia Pancrazio

PREMESSO CHE:

- nei confronti della Società Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. è stata emessa l'Ordinanza n. 13-28/11/2012 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calatabiano, con la quale è stata disposta la sospensione immediata e per 60 giorni dei lavori volti alla realizzazione di un muretto in c.a. in corrispondenza del passaggio a livello ubicato sulla SP 186, in località Lapide-Pasteria del Comune di Calatabiano, al Km 280+522 della linea ferroviaria Messina-Catania, e contestualmente è stato comunicato l'avvio del procedimento volto all'emanazione dell'ordinanza di demolizione ex art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001;
- la Società Rete Ferroviaria Italiana SpA avverso la superiore Ordinanza e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, promuoveva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sez. staccata di Catania, notificato all'Ente in data 10 gennaio 2013;
- il Comune di Calatabiano non si è costituito nel superiore giudizio;

VISTA la Sentenza n. 1488/2016 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sez. staccata di Catania, con la quale è stato accolto il ricorso della società Rete Ferroviaria Italiana SpA avverso l'ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calatabiano n. 13 del 28 novembre 2012 e, per l'effetto, annullati i provvedimenti impugnati, con condanna del Comune al pagamento in favore di Rete Ferroviaria Italiana SPA delle spese di giudizio pari ad euro 2.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;

VISTA la nota della società Rete Ferroviaria Italiana SPA, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 23/09/2016 al n. 12226, con la quale in esecuzione della precitata sentenza si diffida l'Ente al pagamento delle somme dovute pari ad € **3.857,04**, di cui euro 2.500,00 per spese liquidate in ordinanza, euro 100,00 quale C.P.A. al 4% come per legge, euro 653,52 per contributo unificato motivi aggiunti, euro 603,52 contributo unificato giudizio introduttivo;

CONSIDERATO che, in presenza della sopracitata Sentenza n. 1488/2016 emessa dal Tribunale Amministrativo di Catania, il Comune è tenuto a pagare le somme liquidate dal giudice;

RITENUTO, pertanto, di riconoscere le somme rivenienti dalla Sentenza in esame quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 - TUEL

e di procedere alla liquidazione delle stesse a favore della Rete Ferroviaria Italiana SPA, con sede legale a Palermo in Piazzetta Cairoli n. 5;

VISTI gli articoli 193 e 194 del T.U. 18/8/2000, n. 267;

VISTO in particolare l'art. 194 che al comma 1- lett. a) che riconosce nella fattispecie dei debiti fuori bilancio quelli derivanti da sentenze esecutive;

VISTO il comma 5 dell'art. 23 della Legge 27.12.2002, n. 289, il quale stabilisce che *“i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 - comma 2 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”*;

DATO ATTO del nuovo orientamento espresso dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia con la deliberazione n. 189/2014/PAR che superando il precedente orientamento (Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delibera n. 2/2005), in tema di riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante da obbligazioni scaturenti da sentenze esecutive, ha chiarito che per la liquidazione dei debiti di che trattasi si rende necessario il previo riconoscimento da parte del Consiglio Comunale, non ammettendo alcuna possibilità di interposizione, sia pur in via d'urgenza, da parte di altri organi;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il dlgs.18 Aprile 2000, n. 267;

PROPONE

1. **DI RICONOSCERE**, per i motivi in premessa, ai sensi della lett. a) – comma 1 – dell'art. 194 del T.U. 18.8.2000, n. 267, quale debito fuori bilancio quello derivante dalla Sentenza n. 1488/2016 emessa dal Tribunale Amministrativo di Catania, nel giudizio instaurato dal Comune di Calatabiano c/ Rete Ferroviaria Italiana SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato. con condanna del Comune al pagamento in favore di Rete Ferroviaria Italiana della somma di euro 3.857,04, C.P.A. e contributo unificato inclusi;
2. **DI IMPEGNARE** la suddetta somma di euro 3.857,04, con imputazione al capitolo 10180801 art. 1 (Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1) del bilancio 2016;
3. **DI DEMANDARE** al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio di cui al punto 1 nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.



COMUNE DI CALATABIANO
Comune di Calatabiano
Protocollo N. *1226* 23 SET 2016

*Petroli e
Pedane
23/01/16*

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 16/2016
RFIDALS.ACC.ETA.0011/P2016/000043
2

Direzione Affari Legali e Societari
Civile, Appalti e Contenzioso Territoriale
Il Responsabile

Sig. Sindaco pro-tempore
Comune di Calatabiano
95011 CALATABIANO (CT)

Oggetto: Esecuzione Sentenza 1488/2016 del Tribunale Amministrativo di
Catania relativa al giudizio n° 240/2013 R.G.
Comune di Calatabiano e RFI.

Con la Sentenza indicata in oggetto, Codesto Comune è stato condannato al pagamento, in favore di questa Rfi Spa, delle spese processuali e pari a € 3.857,04 (euro tremilaottocentocinquantesette/04) di cui € 2.500,00 per spese liquidate in ordinanza, € 100,00 quale C.P.A. al 4%, come per legge, € 653,52 per contr. unif. motivi aggiunti, € 603,52 contr. unif. giudizio introduttivo.

Pertanto si diffida al pagamento della superiore somma di € 3.857,04, che dovrà essere liquidata mediante emissione di assegno circolare non trasferibile, intestato ad RFI S.p.A., specificando altresì nella causale il pagamento di spese legali, da inoltrare a Direzione Affari Legali e Societari Contenzioso Territoriale Palermo - Piazzetta Cairoli n°5 90123 Palermo.

Si rammenta altresì che, il pagamento dell'imposta di registro della sentenza in oggetto, dovrà essere pagata da Codesto Comune quale parte soccombente inviando copia del Mod.F23 a questa Società.

Si evidenzia che, in caso di mancata spontanea ottemperanza all'ordinanza entro e non oltre di gg.20 decorrenti dalla presente, questa RFI procederà all'esecuzione coattiva della medesima ai sensi di legge, con maggiori oneri per le S.V..

Distinti saluti

Irma Brandino

Numero di protocollo: 1226
Data: 23/09/2016
Firma: *Irma Brandino*
Spese processuali: € 3.857,04
C.P.A.: € 100,00
Contr. unif. motivi aggiunti: € 653,52
Contr. unif. giudizio introduttivo: € 603,52
Totale: € 5.214,06



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA SEZ. STACC. DI CATANIA**

Ricorso

Nella qualità di instatore, in virtù dei poteri conferiti con procura per atto del Notaio Dott. Paolo Castellini, dei Distretti notarili di Roma, Civitavecchia e Velletri, rep. n. 77986 rog. n. 19575, del 16 marzo 2012, registrato in Roma all'Ufficio delle Entrate il 20 marzo 2012, delego l'Avv.

Nell'interesse della società **RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., Avv. Vincenzo Sica, autorizzato alle liti giusta procura institoria in Notar Paolo Castellini, dei Distretti Notarili di Roma, Civitavecchia e Velletri, rep. n.77986 rog. n. 19575 del 16.03.2012, reg. in Roma il 20.03.2012, con la quale l'Amministratore Delegato di R.F.I. S.p.A., in virtù dei poteri al medesimo attribuiti con delibera del CdA della Società dell'8.03.2012, ha conferito i poteri institori all'Avv. Vincenzo Sica, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, ai presenti fini elettivamente domiciliata in Catania, via Crociferi 60, presso lo studio dell'avv. Michele Ali (LAI MHL 40C29 B428B; FAX: 095/3528320; PEC: michele.ali@pec.ordineavvocaticatania.it) che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto

MICHELE ALI
a rappresentare e difendere, la "Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni" - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D. Lgs. n. 188/2003 Cod. Fisc. 01585570581 e P.Iva 01006081000 - nel presente grado di giudizio con ogni più ampia facoltà, ivi compresa la transazione giudiziale, il potere di proporre domanda riconvenzionale e chiamare terzi in causa, proporre motivi aggiunti ed appelli incidentali, resistere a motivi aggiunti e ad appelli incidentali eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avvocato

contro

COMUNE DI CALATABIANO, in persona del Sindaco p.t.,

sita in **CATANIA**
VIA CROCIFERI 60

per l'annullamento previa sospensione

- dell'ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calatabiano n.13 del 28.11.2012, notificata il 4.12.2012, con la quale è stata disposta la sospensione immediata e per 60 giorni dei lavori volti alla realizzazione di un muretto in c.a. in corrispondenza del passaggio a livello ubicato sulla SP 186, in località Lapide-Pasteria del Comune di Calatabiano, al Km. 280+522 della linea ferroviaria Messina-Catania e contestualmente è stato comunicato l'avvio del procedimento volto all'emanazione dell'ordinanza di demolizione ex art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.

nonché, previa informazione ex art. 13 d. lgs 196/03, lo autorizzo, e con lui i suoi collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio e dell'eventuale componimento bonario.

RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI

(Avv. Vincenzo Sica)

URGENTE

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Per la migliore intelligenza dei motivi di ricorso si premette in

FATTO

Nell'ambito del programma di soppressione dei passaggi a livello, finanziati con legge 189/1983, le Ferrovie dello Stato - oggi Ferrovie dello Stato Italiane, gruppo societario al quale appartiene RFI S.p.A. - deliberavano di provvedere alla eliminazione dell'attraversamento a raso della sede ferroviaria al Km 280+522 della linea ferroviaria Messina - Catania.

Con delibera n. 62 del 6.08.1996 il Consiglio Provinciale di Catania, in considerazione del fatto che il passaggio a livello insiste su una strada provinciale (la S.P. n.186), approvava lo schema di convenzione tra Ferrovie dello Stato e la Provincia Regionale di Catania, al fine di disciplinare la soppressione del passaggio a livello, la realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello e l'esercizio manutentivo delle stesse (cfr. doc. n. 2).

Successivamente, le Ferrovie dello Stato, con nota del 17.10.1996, presentavano al Comune di Calatabiano la proposta, con allegato progetto definitivo delle opere, avente ad oggetto la realizzazione di un sottovia al Km.280+626 della linea ferroviaria Bicocca-Messina, con annesse rampe di raccordo alla viabilità esistente, per la soppressione del passaggio a livello al Km.280+522 (cfr. doc. n. 3).

Il progetto di variante proposto da Ferrovie dello Stato veniva approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.28 del 13.05.1997, con apposizione del relativo visto dell'organo tutorio, rilasciato dal CO.RE.CO. sezione provinciale di Catania nella seduta del 24.06.1997 prot. n.13487 (cfr. doc. n. 4).

Le Ferrovie dello Stato provvedevano ad acquisire i necessari atti autorizzatori e, segnatamente, il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, assentito con provvedimento prot. n.15263 del 27.01.1998 ed il nulla osta a fini idraulici rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Catania giusta provvedimento prot. 17767/1997 del 10.09.1997 (cfr. doc. nn.5-6).

Inoltre, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Gruppo XXVIII della D.R.U., esprimeva il parere n. 14 prot. 405 del 13/08/1998 favorevole al progetto di Ferrovie dello Stato relativo ai lavori di soppressione del passaggio a livello rilevando, fra le altre cose, che “il procedimento amministrativo di Autorizzazione – Variante di cui all'art. 7 l.r. 65/81 et art. 6 l.r. 15/91, appare regolare”.

Infine, il procedimento di autorizzazione in variante di cui all'art. 7 della L.R. Sicilia n. 65/81 (come modificato dall'art. 6 della L.R. Sicilia n.15/91) veniva definito con il decreto D.R.U. n.441 del 21.09.1998 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente autorizzava “il progetto relativo ai lavori di soppressione del passaggio a livello al Km. 280+522 della linea FF.SS. Bicocca-Messina ricadente nel Comune di Calatabiano, mediante la costruzione di un sottovia al Km. 280+626 e relative rampe di raccordo alla viabilità esistente, in variante alle previsioni urbanistiche del Comune di Calatabiano” (cfr. doc. n. 7), con valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

In data 21.03.2002 veniva stipulata tra R.F.I. S.p.A. e la Provincia Regionale di Catania la convenzione volta a disciplinare la soppressione del passaggio a livello, la realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello e l'esercizio manutentivo delle stesse e, conseguentemente, R.F.I S.p.A. iniziava ad eseguire i lavori per la realizzazione delle opere.

In particolare, il progetto autorizzato con il predetto D.A. n.441/1998, prevedeva una variante alla strada provinciale, consistente nella realizzazione di un sottovia alla sede ferroviaria al Km 280+626 con relative rampe di raccordo alla viabilità esistente e di una bretella di collegamento tra la via Torrente Zambataro e la via Lapide, al fine di smaltire in sicurezza il traffico veicolare esistente.

Il progetto prevedeva, dunque, le opere sostitutive e necessarie per la definitiva di chiusura del passaggio a livello.

Durante il corso dei lavori, il Comune di Calatabiano evidenziava l'opportunità di apportare alcune modifiche al progetto (consistenti, in particolare, nella realizzazione di un sottopasso pedonale al fine di agevolare il percorso dei pedoni) e, a tal'uopo, il Sindaco convocava due Conferenze di servizi, celebratesi il 29.04.2003 ed il 24.05.2003.

R.F.I. S.p.A., dal canto suo, si dichiarava disponibile sia ad apportare le modifiche concordate in sede di Conferenza di servizi, tant'è che con nota prot. RFI/DIN.SPL/PA1191 del 20.05.2005, la ricorrente trasmetteva al Comune ed alla Provincia il progetto preliminare del sottopasso pedonale, prospettando due possibili soluzioni progettuali con importi differenti.

La proposta non riceveva alcun riscontro da parte delle Amministrazioni interessate e la R.F.I., pertanto, suo malgrado non poteva dare seguito alla progettazione definitiva ed esecutiva del sottopasso pedonale.

Medio tempore, la RFI S.p.A. eseguiva i lavori di realizzazione del sottovia alla sede ferroviaria e della bretella di collegamento tra la SP 186 e Via Torrente Zambataro.

Sennonché, a seguito della forte alluvione che ha colpito in data 22/10/2005 il territorio del Comune di Calatabiano, causando lo

straripamento del torrente Zambataro, veniva indetta una Conferenza di Servizi per affrontare la problematica del mantenimento dell'opera di copertura del corso d'acqua, realizzata da RFI S.p.A., considerata un ostacolo al deflusso delle portate di piena.

Ad esito delle riunioni celebratesi nelle date del 23.02.2006, 3.03.2006 e 31.03.2006, l'Ufficio del Genio Civile di Catania, con provv. prot.n.14263 del 20.04.2006, invitava R.F.I S.p.A. ad apportare modifiche al progetto.

In data 27.07.2006 la RFI S.p.A., al fine di ottemperare a quanto disposto dall'Ufficio del Genio Civile di Catania con il richiamato provvedimento, presentava all'Ufficio medesimo il progetto delle opere di ampliamento della sezione idraulica del tratto coperto del torrente Zambataro, chiedendo altresì il nulla osta a fini idraulici, nulla osta che veniva puntualmente rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Catania con provv. prot. 32035 del 18.09.2006.

Indi, la R.F.I. S.p.A. procedeva all'esecuzione dei lavori in perfetta aderenza alle previsioni del progetto assentito ed alle prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile di Catania relative all'ampliamento della sezione idraulica del torrente Zambataro in corrispondenza del tratto di copertura del corso d'acqua.

Ultimati i lavori, la RFI S.p.A. avrebbe dovuto consegnare le opere alla Provincia Regionale di Catania il 15.12.2007, data nella quale si sarebbe dovuto procedere altresì all'apertura al transito della nuova bretella stradale realizzata e, contestualmente, alla soppressione definitiva dell'attraversamento della sede ferroviaria.

Senonché, ancora una volta la chiusura del passaggio a livello veniva ostacolata dall'Amministrazione comunale.

Ed invero, con ordinanza n. 42 del 29/10/2007 il Sindaco di Calatabiano in data 29.10.2007, sull'erronea premessa che non fossero stati completati da parte di RFI S.p.A. i lavori prescritti dall'Ufficio del Genio Civile di Catania, disponeva la chiusura temporanea "per ragioni di sicurezza" della via Torrente Zambataro, precludendo l'apertura al transito della nuova bretella stradale, programmata da RFI S.p.A. e dalla Provincia Regionale di Catania e, in definitiva, impedendo la chiusura del passaggio a livello.

Così operando l'Amministrazione intendeva tutelare l'interesse degli abitanti della frazione Lapide-Pasteria, muovendo dalla considerazione secondo la quale *"con la paventata chiusura del P.L., verrà impedito definitivamente il collegamento pedonale dei residenti sulla via Lapide vecchia (S.P. n.186), aventi le abitazioni nel tratto a monte del P.L., con i servizi ubicati al di sotto dello stesso..."* ed altresì che i predetti abitanti *"verrebbero a trovarsi improvvisamente isolati sul territorio dai servizi essenziali presenti nella frazione"*.

Avverso l'ordinanza del Sindaco di Calatabiano n. 42 del 29.10.2007 insorgeva la R.F.I. S.p.A. innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania, con il ricorso iscritto al n. **58/2008 R.G.**, chiedendo al Tribunale adito l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti dell'ordinanza siccome affetta da evidenti vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Il giudizio veniva definito con sentenza n. **2850 del 7/07/2010**, passata in giudicato, con la quale il TAR accoglieva il ricorso di RFI S.p.A. e, per l'effetto, annullava i provvedimenti impugnati.

Medio tempore RFI S.p.A. provvedeva ad ultimare le opere in perfetta aderenza alle previsioni del progetto definitivo e ad eseguire i lavori necessari per mettere in sicurezza le opere realizzate, compresi i lavori

prescritti, a suo tempo, dal Genio Civile di Catania, nonché tutti gli interventi di finitura richiesti per consegnare l'opera a regola d'arte.

Sicché, eseguito in data 24/10/2012 il sopralluogo alla presenza dell'Ing. Capo della Provincia Regionale di Catania - nel corso del quale è stata constatata la regolare esecuzione dei lavori - ad RFI S.p.A. non restava altro che procedere alla chiusura del passaggio a livello mediante la costruzione dei muretti di recinzione in c.a., in ossequio a quanto previsto dalla convenzione del 21/03/2002 stipulata tra RFI S.p.A. e la Provincia Regionale di Catania.

L'art. 7 della convenzione stabilisce, infatti, che nella stessa data della consegna alla Provincia dei lavori relativi alla soppressione del passaggio a livello si sarebbe provveduto all'apertura al pubblico transito dell'opera sostitutiva ed alla chiusura definitiva dell'attraversamento della sede ferroviaria mediante realizzazione dei muretti di recinzione.

Sicché con nota prot. n. 85421 del 26/11/2012 la Provincia Regionale di Catania comunicava al Comune di Calatabiano e alle Amministrazioni interessate che, attesa la imminente chiusura definitiva del passaggio a livello, a far data dal 27/11/2012 *“la prosecuzione della SP 186 avverrà attraverso una bretella di ricongiunzione tra l'attuale sede stradale della provinciale 186 e la strada comunale denominata via Torrente Zambataro”* (cfr. doc. n.8).

Senonché il Comune di Calatabiano con ordinanza n. 13 del 28/11/2012 disponeva la sospensione immediata dei lavori di realizzazione del muretto in c.a. in corrispondenza del passaggio a livello ubicato sulla SP 186, in località Lapide-Pasteria del Comune di Calatabiano, sulla base del presupposto che con verbale di accertamento prot. n. 16309 del 28/11/2012 del Corpo di Polizia Municipale *“è stata accertata attività edilizia probabilmente senza alcun titolo abilitativo”*.

Con la medesima ordinanza il Comune comunicava l'avvio del procedimento volto all'emanazione dell'ordinanza di demolizione ex art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.

Tanto premesso, si rileva che la R.F.I. S.p.A. ha evidente interesse a ricorrere avverso l'ordinanza n.13 del 28/11/2012 e ne richiede al Tribunale adito l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti per i seguenti

MOTIVI

I.- INCOMPETENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L.R. SICILIA 11 APRILE 1981 N. 65 COME MODIFICATO DALL'ART. 7 DELLA L.R. SICILIA 30 APRILE 1991 N. 15 E DALL'ART. 10 DELLA L.R. SICILIA 21 APRILE 1995 N. 40.

L'ordinanza n. 13 del 28/11/2012, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calatabiano ha disposto la sospensione dei lavori di costruzione del muretto di recinzione in c.a. volto a chiudere definitivamente il passaggio a livello ubicato sulla SP 186, in località Lapide-Pasteria del Comune di Calatabiano, è all'evidenza illegittima, in quanto è stata emanata da un organo incompetente.

Come chiarito nelle premesse, i lavori di soppressione del passaggio a livello approvati con D.A. 441/98 sono stati realizzati da RFI S.p.A. (società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, concessionaria ex lege della gestione del servizio di trasporto ferroviario) nell'ambito del programma di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato finanziato con Legge 10/05/1983.

Tali opere - dichiarate di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza, giusta D.A. 441/98 di approvazione del progetto - sono state autorizzate secondo la particolare procedura di autorizzazione in variante allo strumento urbanistico comunale prevista *"per l'esecuzione di opere di*

interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici" dall'art. 7 della L.R. Sicilia 11/04/1981 n. 65 (come modificato dall'art. 6 L.R. Sicilia 30/04/1991 n. 15 e dall'art. 15 L.R. 21/04/1995 n. 40).

La surrichiamata disposizione prevede che: *"Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica"*.

Il comma 5 della medesima disposizione chiarisce che *"...Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento"*.

Inoltre, l'art. 6 della L.R. Sicilia n.65/1981 prevede che *"Compete all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente accertare che le opere da eseguirsi dalle amministrazioni statali o da enti statali istituzionalmente competenti non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono (...)* Ferme restando le norme contenute nell' art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, per le opere che non risultano di competenza comunale ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, il sindaco è tenuto a trasmettere, per conoscenza, all' Assessorato

regionale del territorio e dell' ambiente copia del progetto con l' attestazione di conformità allo strumento urbanistico vigente.

Nel caso che le opere di competenza statale o regionale vengano eseguite senza il visto di conformità, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad informare l' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente che è tenuto a disporre la sospensione dei lavori in pendenza della regolarizzazione della pratica amministrativa”.

Dal quadro normativo testé delineato discende che nell'ipotesi - quale è quella in esame - di esecuzione di opere di interesse statale o regionale, da parte degli enti istituzionalmente competenti, in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, non occorre il previo rilascio della concessione edilizia comunale e, correlativamente, è precluso all'Amministrazione comunale l'esercizio del potere di vigilanza urbanistico-edilizia e sanzionatorio che trova il suo presupposto nella necessità della previa concessione edilizia.

In tali ipotesi, invero, per espressa previsione dell'art. 6 della L.R. n. 65/1981, compete all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, e non all'Amministrazione comunale, sia l'accertamento della conformità con le previsioni dello strumento urbanistico delle opere pubbliche da eseguirsi dalle Amministrazioni statali o da Enti statali istituzionalmente competenti, sia il potere di disporre eventualmente la sospensione dei lavori nel caso di opere eseguite in mancanza del visto di conformità da parte del Comune.

Conforme sul punto è l'orientamento della giurisprudenza la quale ha affermato che *“Per l'esecuzione delle opere pubbliche da parte di Amministrazioni statali non si richiede la concessione edilizia comunale e, correlativamente, resta precluso, in ordine alle stesse, l'intervento cautelare del Sindaco, atteso che, in base alla legislazione urbanistica*

nazionale, anche se le opere pubbliche statali debbono conformarsi alle previsioni degli strumenti urbanistici, il controllo al riguardo è comunque sottratto alla Autorità comunale per essere riservato allo Stato e alla Regione. Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 L. reg. sic. 11 aprile 1981 n. 65 - i quali stabiliscono, rispettivamente, il principio della competenza esclusiva regionale in ordine al controllo urbanistico sulle opere pubbliche statali e regionali e la definizione della procedura per consentirne, se del caso, la realizzazione in deroga agli strumenti urbanistici - si evince che, ai fini dell'esercizio del potere cautelare di sospensione dei lavori, rileva il fatto in sé della mancanza sul progetto dell'attestazione sindacale di conformità, a prescindere dalle possibili ragioni del mancato rilascio della stessa, per cui, ove sia accertata tale mancanza, e sempre che non sia stata già notificata al Comune un'apposita autorizzazione assessoriale, il Sindaco deve informarne l'Assessore regionale per le determinazioni di competenza, restandogli precluso, in ogni caso, di disporre direttamente la sospensione dei lavori (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 19 febbraio 1992, n. 48)" (TAR Sicilia Palermo, sez. II, 18/01/2003, n. 28; TAR Sicilia Palermo, sez. II, 20 settembre 2001, n. 1295).

Ne discende che l'ordinanza impugnata, adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calatabiano, è illegittima per incompetenza, posto che nella fattispecie in esame l'accertamento della conformità con le previsioni dello strumento urbanistico e l'eventuale sospensione dei lavori competeva all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e non all'Amministrazione comunale che è priva del potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nelle ipotesi - quale è quella in esame - di esecuzione di opere pubbliche disciplinate dalla procedura di

autorizzazione in variante allo strumento urbanistico comunale di cui all'art. 7 della L.R. Sicilia 65/1981.

II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 27 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 - CARENZA DEL PRESUPPOSTO RICHIESTO PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI SOSPENSIONE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI POTERE, ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

Dai rilievi esposti discende come ulteriore corollario l'illegittimità dell'ordinanza sotto un altro dirimente profilo.

I lavori per la soppressione del passaggio a livello con realizzazione della nuova bretella stradale sono stati assentiti dal Consiglio Comunale di Calatabiano, giusta delibera n.28 del 13.05.1997, ed autorizzati dall'Assessorato in variante allo strumento urbanistico comunale con D.A. 442/D.R.U. del 21.09.1998, in stretta applicazione della procedura prevista dall'art. 7 della L.R. Sicilia n. 65/1981 *“per l'esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici”*.

Sicché è evidente l'illegittimità dell'ordinanza impugnata con la quale l'Amministrazione comunale ha disposto la sospensione dei lavori di realizzazione del muretto di recinzione in c.a., sulla base dell'erroneo presupposto che fosse stata eseguita *“attività edilizia probabilmente senza alcun titolo abilitativo”* dal momento che, trattandosi di opere autorizzate dalla Regione in variante allo strumento urbanistico comunale, non occorre al riguardo la concessione edilizia rilasciata dal Comune.

L'illegittimità dell'ordinanza si manifesta vieppiù in considerazione del fatto che nell'ipotesi in esame, oltre a fare difetto il presupposto per l'esercizio del potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (ovvero,

la necessità del previo rilascio della concessione edilizia che, nel caso in esame, non occorre), manca del tutto la realizzazione di un **abuso edilizio**, che costituisce il presupposto stesso per l'applicazione dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 sul quale si fonda l'ordinanza impugnata.

Emerge all'evidenza lo sviamento di potere in cui è incorsa l'Amministrazione comunale atteso che è stato utilizzato il potere di sospensione dei lavori conferito dall'art. 27, co. 3, D.P.R. 380/2001 per il raggiungimento di un fine diverso da quello previsto nella norma che è sostanzialmente quello di consentire all'Amministrazione comunale di reprimere la realizzazione di opere abusive, in quanto eseguite senza concessione o autorizzazione.

Ed invero, nessuna delle circostanze contestate nell'ordinanza (*"...Il cantiere risulta delimitato lato SP 186 e lato SS 114 da rete di plastica colorata per l'intera luce del passaggio. Manca il cartello di cantiere e quello relativo alla sicurezza. Risultano carenti le opportune segnalazioni di pericolo per i lavori in corso e per la deviazione del transito sulla via Zambataro"*) costituisce presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione ex art. 27 del D.P.R. 380/2001 il quale fonda l'esercizio del potere sanzionatorio unicamente sulla circostanza che sia stato accertato *"l'inizio di opere eseguite senza titolo"* (art. 27, co. 2 D.P.R. n. 381/2001), ovvero la violazione delle *"prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi"* (art. 27, co. 1 e 3, del D.P.R. n. 380/2001).

Da quanto sin qui dedotto si rileva, infine, la insufficienza e la perplessità della motivazione che supporta l'ordinanza impugnata che non consente di risalire all'iter logico giuridico che ha condotto all'adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori.

Al di là di un generico e fuorviante richiamo al sopralluogo eseguito dal Corpo di Polizia Municipale, nel corso del quale sarebbe stata accertata *“attività edilizia probabilmente senza alcun titolo abilitativo”*, in nessuna parte del provvedimento impugnato viene data contezza dell'avvenuto accertamento dell'abuso edilizio da parte del responsabile dell'ufficio comunale, accertamento al quale la legge subordina l'esercizio del potere sanzionatorio.

Al responsabile sarebbe bastato, infatti, esaminare la pratica relativa al giudizio n. 58/2008 R.G. - ormai definito con sentenza n. 2850/2010 del 7/07/2010 passata in giudicato - concernente la vicenda della chiusura della via Torrente Zambataro, per avvedersi senza alcuna difficoltà che i lavori di soppressione del passaggio a livello ubicato in località Lapide-Pasteria, al Km 280+522 della linea ferroviaria Messina-Catania, sono stati regolarmente assentiti ed autorizzati con DA n. 441/98 in variante allo strumento urbanistico comunale ed, altresì, che in occasione del predetto giudizio Codesto TAR ha avuto modo di rilevare che *“l'eliminazione dei passaggi a livello ferroviari riduce drasticamente il rischio d'incidenti, contribuendo ad assicurare, sotto questo profilo, l'incolumità dei cittadini a porre rimedio a situazioni di grave potenziale pericolo”*.

Anche sotto quest'ulteriore profilo, pertanto, l'ordinanza è all'evidenza illegittima per i vizi dedotti in rubrica.

RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Il ricorso è fondato merita accoglimento.

Medio tempore si invoca la tutela cautelare, mediante inibitoria dell'efficacia degli atti impugnati, che grave ed irreparabile danno arrecano all'interesse alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, posto che la

sospensione dei lavori impedisce la chiusura del passaggio a livello che è chiaramente preordinata alla tutela del preminente interesse all'incolumità dei pedoni ed alla sicurezza dei trasporti ferroviari.

La ricorrente Società, inoltre, pur avendo eseguito i lavori in stretta osservanza del progetto definitivo a suo tempo approvato, non è messa nelle condizioni di adempiere alla convenzione stipulata con la Provincia Regionale di Catania che le impone di consegnare le opere entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori e di provvedere nella stessa data alla chiusura definitiva del passaggio a livello con apertura al transito della nuova strada.

Per queste ragioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previamente, concedere la tutela cautelare, quindi nel merito accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con le conseguenziali statuizioni anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari a € 650,00.

Catania, 7.01.2013

Avv. Michele Ali


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, lo sottoscritto Assistente addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di Catania certifico di aver notificato il superiore atto a:

1) COMUNE DI CALATABIANO in persona del Sindaco p.t. presso la casa comunale, Piazza Vittorio Emanuele, 32 - 95011 Calatabanio (CT), ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo raccomandata n.

del

U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
ATTESTAZIONE D'AVVENUTA ACCETTAZIONE DEL
RETROESTESO ATTO PRESSO QUESTO UFFICIO
INTESTATA. **10 GEN. 2013**
Catania

L'Ufficio Giudiziario



N. 01488/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00240/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ali, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Crociferi, n. 60;

contro

Comune di **Calatabiano**, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di **Calatabiano** n. 13 del 28 novembre 2012, con cui è stata disposta la sospensione immediata e per sessanta giorni dei lavori volti alla realizzazione di un muretto in cemento armato in corrispondenza del passaggio a livello ubicato sulla SP 186, in località Lapide - Pasteria del Comune di **Calatabiano**, al km. 280+522 della linea ferroviaria Messina – Catania e contestualmente è stato comunicato l'avvio del procedimento volto all'emanazione dell'ordinanza di demolizione *ex art. 31*, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- dell'ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di **Calatabiano** n. 1 del 23 gennaio 2013, con cui è stata disposta la demolizione delle opere realizzate dalla ricorrente nell'ambito dei lavori di soppressione del passaggio a livello ubicato sulla SP 186, in località Lapide - Pasteria del Comune di **Calatabiano**, e ordinato il ripristino dell'originario stato dei luoghi, a cura e spese della ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- dell'ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di **Calatabiano** n. 12 del 23 agosto 2013, con cui è stata disposta la demolizione delle stesse opere e ordinato il ripristino dell'originario stato dei luoghi, sempre a cura e spese della ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,

nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* in ragione dei provvedimenti impugnati in forma

specificata o, in mancanza, per equivalente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente, appartenente al gruppo societario delle Ferrovie dello Stato Italiane, impugna l'ordinanza in epigrafe con cui il Comune di **Calatabiano** disponeva, *ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001*, la sospensione immediata e per sessanta giorni dei lavori volti alla realizzazione di un muretto in cemento armato in corrispondenza del passaggio a livello ubicato sulla SP 186, in località Lapide - Pasteria del Comune di **Calatabiano**, al km. 280+522 della linea ferroviaria Messina - Catania, sulla base del solo presupposto che con verbale della Polizia Municipale "*è stata accertata attività edilizia probabilmente senza alcun titolo abilitativo*", contestualmente comunicando l'avvio del procedimento di emanazione di relativa ordinanza di demolizione *ex art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001*.

In particolare, parte ricorrente sostiene l'illegittimità di tale atto, evidenziando a tal fine come i lavori di costruzione del muretto in questione, strettamente connessi alla soppressione del corrispondente passaggio a livello - inserendosi nell'ambito del progetto di realizzazione di un sottovia e relativo sottopasso pedonale al Km 280+626 della stessa linea ferroviaria (tutte opere, peraltro, già

completamente realizzate) - non siano abusivi bensì siano stati legittimamente assentiti, unitamente a tale progetto, con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 13 maggio 1997 e, quindi, autorizzati dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.) in variante allo strumento urbanistico comunale con D.A. n. 441/D.R.U. del 21 settembre 1998, previo nulla osta della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania, reso con nota prot. n. 15268 del 27 gennaio 1998, in ossequio al peculiare procedimento previsto agli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 65/1981 *“per l'esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici”*.,

Il ricorso è, dunque, affidato ai seguenti motivi:

1. *Incompetenza; Violazione dell'art. 7 della l.r. n. 65/1981 come modificato dall'art. 7 della l.r. n. 15/1991 e dall'art. 10 della l.r. n. 40/1995*: assume la società ricorrente l'incompetenza dell'amministrazione comunale a sospendere i lavori per cui è causa, spettando all'A.R.T.A. l'esercizio del potere di accertamento della conformità delle opere alle previsioni dello strumento urbanistico ed essendo, quindi, precluso al Comune il potere di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 - in esecuzione del quale il provvedimento impugnato è stato emanato - presupponendo esso la mancanza di una necessaria previa concessione edilizia comunale, nel caso di specie non richiesta;

2. *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001; Carenza del presupposto richiesto per l'esercizio del potere di sospensione; Eccesso di potere per sviamento di potere, illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti*: sostiene parte ricorrente come la sospensione dei lavori sarebbe stata disposta sulla base dell'erroneo presupposto che sia stata eseguita *“attività edilizia probabilmente senza alcun titolo abilitativo”*, considerato che la

realizzazione del muretto in cemento armato risulta, invece, assistita dall' A.R.T.A. con il citato decreto n. 441/1998.

Con primi motivi aggiunti, parte ricorrente impugnava, altresì, la successiva ordinanza, con cui il Comune resistente ordinava di procedere alla demolizione delle opere ed al ripristino dell'originario stato dei luoghi, asserendo che la realizzazione del muretto non sarebbe stata esplicitamente indicata negli elaborati progettuali allegati al progetto di soppressione del passaggio a livello assentito e non sarebbe, altresì, assistita da valido nulla osta della Soprintendenza, attesa la scadenza della validità quinquennale del citato provvedimento del 27 gennaio 1998.

In particolare, sostiene la società ricorrente l'illegittimità anche di tale ulteriore provvedimento – oltre che in via derivata e consequenziale, trovando esso il proprio presupposto giuridico nell'ordinanza di sospensione lavori già impugnata con il ricorso principale – anche, in via diretta, per “*Carenza del presupposto richiesto per l'esercizio del potere; Eccesso di potere per sviamento di potere; Illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti*”, affermando che: i) il parere favorevole della Soprintendenza sarebbe stato, oltre che confermato nelle conferenze di servizio al riguardo celebratesi, comunque non necessario attesa la natura meramente pertinenziale dell'intervento, non idoneo di per sé ad incidere sul carico urbanistico; ii) la realizzazione del muretto in questione non sarebbe potuta intervenire se non contestualmente all'apertura al traffico della bretella di collegamento sostitutiva del passaggio a livello, apertura, invece, ostacolata proprio dal Comune con ordinanza di chiusura n. 42 del 29 ottobre 2012, annullata con sentenza di questa Sezione interna n. 2850 del 7 luglio 2010.

La Sezione con ordinanza n. 406/2013, *“considerato che nella specie, a prescindere dalla possibile fondatezza delle proposte censure, è evidenziabile una situazione di danno grave ed irreparabile, anche con riguardo alla tutela della pubblica incolumità”*, accoglieva l’istanza cautelare avanzata in sede di motivi aggiunti, sospendendo per l’effetto l’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 3 dicembre 2013, la società ricorrente impugnava la successiva ordinanza del Comune n. 12 del 23 agosto 2013, con cui si disponeva nuovamente la demolizione delle stesse opere ed il ripristino dell’originario stato dei luoghi, riproponendo avverso tale provvedimento i motivi di illegittimità già sollevati con il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti nonché rilevandone l’illegittimità in via diretta per violazione ed elusione del giudicato nascente dalla citata ordinanza cautelare n. 406/2013, considerato che il nuovo ordine di demolizione sarebbe stato adottato sulla base dei medesimi presupposti già posti a fondamento della precedente identica ordinanza, per l’appunto sospesa in sede cautelare.

All’udienza pubblica del 26 maggio 2016, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

La vicenda si inserisce in un più ampio programma di soppressione dei passaggi a livello da parte delle Ferrovie dello Stato Italiane, nell’ambito del quale - per quel che qui interessa - veniva approvata dall’A.R.T.A. con D.A. n. 441/D.R.U. del 21 settembre 1998, la realizzazione di un sottovia e relativo sottopasso pedonale al Km 280+626 della linea ferroviaria Messina – Catania e, dunque, l’eliminazione dell’attraversamento a raso della sede ferroviaria della stessa linea al km 280+522 e, conseguentemente, stipulata in data 21 marzo 2002

relativa convenzione tra la Provincia di Catania e la società ricorrente volta a disciplinare il relativo intervento.

Orbene, la questione posta all'attenzione del Collegio riguarda, innanzi tutto, la riconducibilità dei lavori per cui è causa - di costruzione di un muretto di recezione in cemento armato parallelo ai binari ferroviari e sostitutivo delle barriere meccaniche del corrispondente passaggio a livello - al progetto di soppressione e chiusura definitiva di tale passaggio, regolarmente assentito con detto decreto A.R.T.A., previa delibera del Consiglio Comunale di Caltabiano n. 28/1998 e nulla osta della Soprintendenza prot. 15268 del 27 gennaio 1998 (documentazione in atti).

Il Collegio - nel rilevare come anche la citata convenzione tra la Provincia di Catania e la società ricorrente prevedesse espressamente che *“ad ultimazione dei lavori dell'opera soppressiva ... le Ferrovie provvederanno, a propria cura e spese, alla soppressione del passaggio a livello di cui trattasi, alla rimozione dei relativi impianti e alla formazione di idonea recinzione sbarrando la strada interessata in corrispondenza della sede ferroviaria”* (in tal senso l'art. 3 come anche richiamato al successivo art. 7 della stessa convenzione) - è dell'avviso che la chiusura dell'attraversamento a raso della sede ferroviaria e della relativa strada ferrata rientri per definizione nell'ambito di tale progetto di *“soppressione del passaggio a livello”*, quale opera di natura strettamente pertinenziale alla soppressione medesima e che la costruzione di strutture di recinzione in cemento armato - quale il *“muretto”* in questione - rappresenti soluzione idonea ad assicurare la sicurezza del trasporto ferroviario e l'incolumità dei cittadini, con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto dal Comune resistente negli impugnati provvedimenti, per la relativa

attività edilizia non occorre alcuna concessione edilizia comunale, essendo state le relative opere già autorizzate in variante allo strumento urbanistico con il citato decreto A.R.T.A. n. 441/1981.

Ciò detto, per quanto concerne la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, sia il ricorso introduttivo che i successivi ricorsi per motivi aggiunti devono essere accolti, osservando, sotto tale aspetto, il Collegio come il lavori di chiusura del passaggio a livello in argomento siano stati assentiti in ossequio a quella particolare procedura di autorizzazione in variante allo strumento urbanistico comunale, di cui agli artt. 6 e 7 della l.r. n. 65/1981, che per l'appunto prevede che tali opere siano autorizzate *“dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati”* e che dette *“autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento”*.

Ne discende, pertanto, come in presenza di tale autorizzazione - nel caso di specie intervenuta con il citato decreto A.R.T.A. n. 441/1981 - non occorra il preventivo rilascio della concessione edilizia comunale, con conseguente preclusione all'esercizio del potere di vigilanza urbanistico-edilizia di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, essendo il relativo controllo di conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, per l'appunto, sottratto all'autorità comunale e riservato a quella regionale (in tal senso, *ex multis*, T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione II, n. 28/2003 e n. 1295/2001).

Sia il ricorso introduttivo e i successivi ricorsi per motivi aggiunti devono, quindi, essere accolti relativamente alle domande di annullamento, ivi formulate, attesa l'illegittimità delle impugate ordinanze per incompetenza del

Sindaco, spettando il potere di sospensione dei lavori ed ingiunzione di demolizione delle opere all'A.R.T.A. e non al Comune.

I due ricorsi per motivi aggiunti sono, altresì, fondati anche in relazione alla validità del nulla osta della Soprintendenza, attesa non solo l'accessorietà dell'intervento in parola rispetto a quelli già realizzati ma anche la successiva conferma di tale parere favorevole in sede di successive conferenze di servizio nonché la circostanza che i lavori di eliminazione delle barriere meccaniche e la materiale chiusura del passaggio a livello mediante i muretti di recinzione siano materialmente realizzabili se non contestualmente all'apertura al traffico del relativo sottopassaggio, procrastinata in relazione al giudizio definitosi tra le parti solo con la sentenza di questa Sezione interna n. 2850/2010.

Per quel che concerne, invece, la richiesta di risarcimento del danno, ritiene il Collegio che tale domanda non possa essere accolta, non avendo fornito la società ricorrente alcuna prova del danno asseritamente subito, affermandosi in atti solo di aver sostenuto dei costi, indicati in euro 7.483,90, per l'esecuzione di alcune non meglio specificate opere manutenzione, senza fornire al riguardo alcuna idonea documentazione a supporto.

In conclusione, sia il ricorso introduttivo che i ricorsi per motivi aggiunti devono essere accolti, per quel che riguarda la sola caducazione dei provvedimenti impugnati, con conseguente annullamento delle ordinanze in epigrafe.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania

(Sezione Prima) accoglie sia il ricorso introduttivo che i successivi ricorsi per motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di **Calatabiano** al r, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Eleonora Monica, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano li 28/09/2016 **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Oggetto: "Controversia Comune di Calatabiano c/Rete Ferroviaria Italia s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato – Sentenza n.1488/2016 emessa dal Tribunale Amministrativo di Catania relativa al giudizio n. 240/2013 R.G. - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, c.1 lett. a) del TUEL n.,267/2000"

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;


in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa sul bilancio 2016:

€ 3.857,04 sul Cap. 10180801 (Missione 01 Programma 11 Titolo 1) Imp. n. 1108/2016

Calatabiano lì, 04.10.2016

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO**

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: "Controversia Comune di Calatabiano c/Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato – Sentenza n.1488/2016 emessa dal Tribunale Amministrativo di Catania relativa al giudizio n.240/2013 R.G. - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.267/2000 – TUEL"

VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI ed esaminati gli atti e la normativa richiamata e specificatamente l'art. 194, co.1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 TUEL;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti

Samperi dott.ssa Daniela

Calatabiano, 10.02.2018

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Trovato dott. Salvatore)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Penturo Vincenzo Massimiliano)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Puglisi dott.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____
al _____, con il n. _____ del Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,
dal al
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii..
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
